



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità  
degli Atti normativi

XVIII legislatura

# RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

Novembre - Dicembre 2019





## INDICE

NOTA INTRODUTTIVA .....	5
PARTE PRIMA.....	6
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate .....</b>	<b>6</b>
<b>Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione .....</b>	<b>13</b>
<b>Sezione Terza - Disposizioni in materia di relazioni .....</b>	<b>19</b>
PARTE SECONDA – TABELLE .....	20
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate .....</b>	<b>20</b>
<b>Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione .....</b>	<b>32</b>



## Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel mese di novembre e dicembre 2019, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

## PARTE PRIMA

### Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento si segnalano le seguenti.

**Doc. CCXXXVIII, n. 2 - Relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi della legge n. 220 del 14 novembre 2016 - "Valutazione d'impatto della legge cinema e audiovisivo".**

La citata relazione è stata trasmessa dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo il 13 novembre 2019 e annunciata nella seduta n. 167 del 20 novembre 2019.

**L'adempimento previsto.** L'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi di cui al comma 3, il Ministero trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale, nonché all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo.

In questo quadro, a seguito di una procedura selettiva, è stato conferito l'incarico a due soggetti di ricerca esterni (Università Cattolica del Sacro Cuore e Ptsclas S.p.a.) di predisporre la suddetta relazione dal titolo "Valutazione di impatto della legge cinema e audiovisivo".

**Il contenuto della relazione.** La Relazione, attraverso l'analisi di impatto socio-economico, mira a mettere in luce il valore degli impatti generati dalle misure di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo di cui alla citata legge n. 220 del 2016, adottate nel corso degli anni 2017 e 2018, con particolare riferimento alla stima degli impatti diretti (ovverosia, l'ammontare delle risorse assegnate), indiretti (per essi intendendosi le attività economiche messe in movimento attraverso il circuito delle interdipendenze produttive) e indotti ( nel

caso di specie l'ulteriore attività attivata sotto forma di nuova domanda di beni e servizi) generati dalle risorse immesse nel sistema economico-nazionale e rispettivi moltiplicatori socio-economici.

Dopo aver definito il perimetro delle attività e dei prodotti che afferiscono al settore, suddiviso nelle tre categorie di *core*, *driven* e promozione, la Relazione si sofferma sull'intera filiera articolata nei seguenti segmenti di attività: produzione, distribuzione, esercizio, e promozione.

In particolare sono quindi individuati i macroindicatori utili all'analisi di impatto, quali: spesa (ammontare delle risorse impiegate), occupazione (numero dei dipendenti del settore a tempo pieno), valore aggiunto lordo (valore dei beni e servizi prodotti in un determinato settore), esportazione (utilizzi di manodopera, beni e servizi nazionali da parte di operatori stranieri), remunerazione del lavoro (retribuzioni lorde dei dipendenti del settore cinematografico e audiovisivo) e ritorno degli investimenti (entrate fiscali dello Stato generate dalle misure introdotte dalla nuova disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla citata legge n. 220 del 2016).

Senza entrare nelle specificità della disamina effettuata, merita in questa sede evidenziare come per ogni segmento di attività (produzione, distribuzione, esercizio e promozione) sia stata valutata l'incidenza degli incentivi ad hoc previsti<sup>1</sup>. In questo quadro la valutazione d'impatto delle suddette misure è stata operata attraverso la definizione in primo luogo di micro indicatori comuni (tra i quali si segnalano: il grado di utilizzo delle misure e l'importo del sostegno ottenuto dal progetto, il numero di soggetti che presentano domanda e che ricevono i finanziamenti, la distribuzione territoriale sull'utilizzo delle misure, la costituzione e il rafforzamento delle imprese e i pubblici di riferimento - *theatrical* e non *theatrical* - e relativo impatto sociale); in secondo luogo, sono stati altresì definiti indicatori

---

<sup>1</sup> Per la produzione: il credito di imposta per le società di produzione (articolo 15), il credito di imposta per l'attrazione degli investimenti cinematografici e audiovisivi (articolo 19), i contributi selettivi (articolo 26) e i contributi automatici (di cui al decreto ministeriale n. 342 del 31 luglio 2017).

Per la distribuzione: credito di imposta distribuzione (articolo 16), contributi automatici (articolo 24, contributi selettivi (articolo 26, commi 1 e 2).

Per l'esercizio cinematografico: credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, le industrie tecniche e post-produzione e di post-produzione (articolo 17, comma 1), il credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica (articolo 18, comma 1), contributi selettivi (articolo 26, comma 3), contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva (articolo 27, comma 1, lettera f)), piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali (articolo 28).

Per l'attività di promozione: contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva (articolo 27).

specifici, differenti per ciascun segmento di attività e per ciascuna forma di incentivo previsto.

Un approfondimento particolare è dedicato al Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche di cui all'articolo 28, nonché a quello per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo previsto dall'articolo 29.

Infine, nel quadro della valutazione degli impatti della disciplina sul cinema, a completamento dell'analisi condotta mediante gli indicatori comuni e specifici, la Relazione si sofferma sull'indagine espletata su 1.404 individui, dai tre anni in su, volta in particolare ad evidenziare l'articolazione dei profili e delle propensioni dei diversi segmenti di pubblico, nonché a sperimentare una metodologia delle *audience* nei diversi contesti di consumo, nella prospettiva di allineare l'Italia nel giudizio comparativo con altri Paesi europei nell'ambito dell'Osservatorio europeo sull'audiovisivo (OEA) .

### **Doc. CLX, n. 1 - Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, relativa all'anno 2017.**

La citata Relazione, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), è stata trasmessa dal Ministro dell'economia e finanze il 28 novembre 2019 e annunciata nella seduta n. 171 del 9 dicembre 2019. Ad essa sono allegati un rapporto predisposto dalla Unità di informazione finanziaria (UIF) sull'attività svolta dalla medesima, nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse alla UIF attribuite<sup>2</sup>.

**L'adempimento previsto.** L'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<sup>3</sup>, stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, per le finalità di cui allo stesso decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al

---

<sup>2</sup> La Relazione reca inoltre in allegato anche la relazione della Banca d'Italia al CSF volta ad illustrare l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

<sup>3</sup> Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.



Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)<sup>4</sup>, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007. Il comma 7 dell'articolo 5 dispone che il Comitato, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, l'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF)<sup>5</sup>, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto n. 231 stabilisce che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF, sull'attività da essa svolta nonché la relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.

Si segnala in questa sede che la previsione di cui all'articolo 5, comma 7, in merito al suddetto obbligo di relazione sulla valutazione dell'attività di prevenzione de riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nelle more della presentazione della Relazione in esame è

---

<sup>4</sup> Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) è stato istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2001, n. 31, la cui competenza è stata successivamente estesa - ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 2007 e del decreto legislativo 231 del 2007 - alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. In particolare, l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal decreto legislativo n. 9 del 2007, prevede che il Comitato di sicurezza finanziaria eserciti i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabori le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordini le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a).

<sup>5</sup> L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) è l'unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 231 del 2007, in conformità con le regole e i criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una *Financial Intelligence Unit* (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale. In particolare, l'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal decreto legislativo n. 90 del 2017, stabilisce, al comma 1, che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali (Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della UIF del 18 luglio 2014).

stata da ultimo modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125. In particolare, tale decreto legislativo è volto, nell'ambito dell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2015, al recepimento della direttiva (UE) 2018/843 finalizzata a potenziare l'apparato degli strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per quanto concerne i profili che attengono all'obbligo di relazione in argomento, si evidenzia in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), il quale, intervenendo sul comma 7, terzo periodo, dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, integra i contenuti della documentazione che l'Unità di informazione finanziaria (UIF) deve trasmettere al Comitato per la sicurezza finanziaria ai fini della elaborazione della relazione annuale predetta. In tal senso, come previsto dalla direttiva (UE) 2018/843 di cui si dispone il recepimento, sono individuati dettagliatamente i dati e le informazioni che devono essere inclusi nelle statistiche funzionali all'analisi nazionale del rischio da parte dei singoli Stati membri. In questo quadro, tra i compiti della UIF concernenti l'indicazione del numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni, rientrano altresì - ai sensi della modifica apportata dal citato comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 125 del 2019 - i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte.

Tale previsione troverà pertanto attuazione a decorrere dai futuri adempimenti dell'obbligo di relazione in argomento.

**Il contenuto della relazione.** La Relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per l'anno 2017 illustra in primo luogo l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento, con particolare riguardo al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, volto a recepire la direttiva (UE) 2015/849 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In questo quadro il Comitato di sicurezza finanziaria è individuato quale "cabina di regia" ai fini dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo tra le competenze di sicurezza finanziaria ad esse assegnate.

La Relazione dà quindi conto della procedura inerente alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, soffermandosi in particolare sulla metodologia di analisi dei flussi segnalati e sulla valutazione del rischio delle operazioni segnalate.

In questo contesto, tra gli sviluppi investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette, la Relazione illustra l'attività svolta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e della Direzione investigativa antimafia nel corso del 2017, alcune delle quali hanno dato esito sotto il profilo penale, ovvero hanno posto l'esigenza di puntuali approfondimenti investigativi tesi a riscontrare collegamenti con contesti di criminalità organizzata.

Un approfondimento specifico è dedicato all'attività di controllo, con particolare riferimento agli interventi ispettivi e ai risultati delle verifiche effettuate dalla UIF e dalla Guardia di finanza.

Quanto invece all'attività di vigilanza, la Relazione illustra il modello di valutazione dei rischi di riciclaggio adoperato dalla Banca d'Italia per le banche, realizzato in collaborazione con la UIF e operativo dal 2016, articolato sulla base dell'individuazione dell'esposizione al relativo rischio da parte dei singoli intermediari, seguito dall'invito ad adottare idonee misure correttive, completato da un'azione di monitoraggio circa la tempestiva attuazione delle misure di adeguamento richieste. Analogamente, la Consob ha implementato le azioni di controllo basate sull'esposizione al rischio, *on site* e a distanza, da parte di società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico e a regime intermedio, mentre l'Ivass ha definito specifici criteri metodologici per l'analisi e la valutazione del rischio cui sono esposte le compagnie assicurative.

La Relazione si conclude quindi con un ampio *excursus* sul contesto internazionale che spazia dal complesso delle sanzioni finanziarie adottate nei confronti di Paesi quali la Corea del Nord, l'Iran, la Federazione Russa, la Libia e la Siria, al quadro generale delle misure di prevenzione in ambito europeo ed internazionale, tra le quali segnala il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o *Financial Action Task Force* (FATF)<sup>6</sup>, e - a livello

---

<sup>6</sup> Si tratta di un organismo intergovernativo - costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi - finalizzato all'elaborazione di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e di prevenzione del finanziamento al terrorismo, nonché al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

europeo - l'*Expert group on Money Laundering and Terrorist* (EGMLTF)<sup>7</sup>, nonché la protezione da attacchi informatici in materia di *cyber security* e le raccomandazioni del *Financial stability board* (FSB)<sup>8</sup> sui problemi di accessibilità dei *Remittance service providers* (RSP) ai prodotti e servizi offerti dai conti bancari di corrispondenza.

Alla Relazione in argomento sono quindi allegate le seguenti relazioni specifiche:

- la Relazione della Banca d'Italia al CSF, predisposta ai sensi dell'articolo 5, comma 7, sull'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta nel corso dell'anno 2017 sulle banche e sugli intermediari finanziari non bancari, con particolare riguardo al complesso delle azioni di vigilanza e controllo in ambito nazionale e alla collaborazione con altre Autorità per lo scambio di informazioni per finalità ispettive;
- la Relazione della Banca d'Italia allegata al rapporto dell'UIF (v. *infra*), elaborata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, seconda parte del secondo periodo, in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF per l'anno 2017, con specifico riguardo agli assetti organizzativi di tale organismo e all'incremento dei livelli di sicurezza del nuovo sistema informativo (SAFE);
- il rapporto predisposto dall'UIF sull'attività svolta dalla medesima, nel corso dell'anno 2017, nell'ambito dell'acquisizione di informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento alle competenze inerenti l'analisi finanziaria di operazioni sospette e di flussi finanziari anomali, la valutazione della loro rilevanza ai fini dell'invio ai competenti organi investigativi e giudiziari per l'eventuale seguito dell'azione repressiva, nonché la partecipazione alla rete mondiale delle *Financial Intelligence Unit* (FIU) a fini di scambi informativi volti a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

---

<sup>7</sup> Si tratta di un Gruppo di esperti della Commissione europea che opera su base permanente, avente il fine di assicurare il coordinamento e lo scambio di opinioni con gli Stati membri in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché di fornire assistenza tecnica alla Commissione per la predisposizione di atti delegati, proposte legislative e iniziative politiche in materia

<sup>8</sup> Istituito in occasione del G-20 tenutosi a Londra nell'aprile 2009, quale evoluzione del preesistente *Financial Stability Forum* (FSF), il FSB è un organismo internazionale volto a promuovere la stabilità del sistema finanziario internazionale attraverso il miglioramento del funzionamento dei mercati finanziari e la riduzione del rischio sistemico, attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza, le banche centrali e le principali organizzazioni sovranazionali.

## Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Per quanto riguarda i nuovi obblighi di relazione alle Camere introdotti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nei mesi di novembre e dicembre si segnalano le seguenti:

**Relazione sulle attività svolte per l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, di cui all'articolo 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105<sup>9</sup>, che dovrà essere trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6.

Il decreto citato, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica in particolare", definisce un'articolata normativa volta ad assicurare, nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, "un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale".

Tra le disposizioni recate dal citato decreto, si segnalano il comma 2, concernente i criteri funzionali all'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro e tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1, da demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), nonché i successivi commi 3 e 4, inerenti alla definizione - con ulteriore decreto - sia delle procedure di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi

---

<sup>9</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

informativi e servizi informatici, sia delle misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Si evidenzia quindi il comma 6, riguardante la disciplina - da affidare ad un successivo regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 - circa le procedure, le modalità e i termini con cui i soggetti inclusi nel citato perimetro intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di tecnologie dell'informazione (ICT), da comunicare al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Si segnala altresì il comma 15, il quale prevede che le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto assicurino gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, quale autorità di contrasto nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144<sup>10</sup>, mentre, ai sensi del comma 16, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni.

In questo quadro, il citato comma 19-bis dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri coordini la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il quale assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui al comma 1, nonché trasmetta alle Camere una relazione sulle attività svolte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al comma 6.

**Relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Human Technopole**, ai sensi dell'articolo 1, comma 275, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, che dovrà essere trasmessa alle Camere dalla Fondazione medesima, previa presentazione al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, si ricorda che la Fondazione Human Technopole, di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico

<sup>10</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. Si prevede inoltre, ai sensi della successiva lettera *b*), che, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della suddetta relazione, la Fondazione in argomento organizzi una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.

Quanto alle modalità temporali della Relazione, si prevede che in caso di sottoscrizione della convenzione di cui al comma 276 dell'articolo citato tra la Fondazione medesima, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della Fondazione <sup>11</sup> - convenzione volta ad individuare le modalità di attuazione delle attività indicate nelle successive lettere da *a*) ad *e*)<sup>12</sup> - il termine biennale decorrerà dalla

---

<sup>11</sup> Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018.

<sup>12</sup> a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella convenzione;

b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le facility infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);

c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 240 a 252, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;

d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza;

e) istituire presso la Fondazione un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

sottoscrizione medesima la quale deve avvenire entro il 31 dicembre 2020, di talchè la relazione avrebbe quale primo termine al più tardi il 31 dicembre 2022.

Laddove invece, come disposto dal comma 277, entro il 31 dicembre 2020 non abbia luogo la sottoscrizione della suddetta convenzione, la Fondazione sarà tenuta, da un lato, ad attivare la procedura di modifica dello statuto medesimo proprio al fine di adeguarlo ai princìpi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle attività di cui ai citati commi 275 e 276; dall'altro, fino all'approvazione delle modifiche allo statuto, la Fondazione sarà tenuta a trasmettere la relazione alle Camere - e ad organizzare la giornata aperta di confronto scientifico - con cadenza semestrale, a decorrere quindi dal 1° gennaio 2021 con primo termine il 30 giugno 2021.

**Relazione sugli esiti dell'attività svolta dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni**, di cui all'articolo 1, comma 474, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), che dovrà essere presentata dal Governo alle Camere entro i dieci giorni successivi alla conclusione dei lavori della Commissione medesima il cui termine è fissato per il 31 dicembre 2020.

Tale disposizione prevede l'istituzione della suddetta Commissione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Quanto alla composizione, la suddetta Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo.



Al riguardo si ricorda che già il comma 155 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) aveva recato la previsione di una Commissione tecnica di studio con le stesse funzioni, di fatto successivamente istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2018. La disposizione richiamata prevedeva tuttavia che fosse presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in luogo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali come disciplinato dall'attuale formulazione. Il resto della composizione interna è stata invece replicata nella citata previsione di cui al comma 474 della legge di bilancio 2020 secondo la medesima articolazione disposta dal comma 155 delle legge di bilancio 2018<sup>13</sup>. Sempre la norma della legge di bilancio 2018 prevedeva che la Commissione concludesse i lavori entro il 15 novembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presentasse alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. Ad oggi non risulta che la Commissione in argomento istituita nell'anno 2018 abbia concluso i lavori né tanto meno che il conseguente obbligo di relazione alle Camere sia stato dal Governo ottemperato, essendo spirato il termine di conclusione dei lavori e altresì quello di presentazione della relativa relazione alle Camere.

Si ritiene pertanto che la norma introdotta con la legge di bilancio 2020 attenga alla previsione di una nuova Commissione tecnica, stante la diversa formulazione inerente alla presidenza - in quanto presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e non più dal presidente dell'ISTAT - avente tuttavia lo stesso incarico di studio inerente alla gravosità delle occupazioni della precedente Commissione tecnica introdotta dalla legge di bilancio 2018 e che non ha concluso i lavori nei termini ivi previsti.

**Relazione sugli esiti dell'attività svolta dalla Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali**, di cui all'articolo 1, comma 475 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), che dovrà essere presentata dal Governo alle

---

<sup>13</sup> Analogamente a quella prevista dal comma 474, articolo 1, della legge di bilancio 2020, era infatti composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto istitutivo.

Camere entro i dieci giorni successivi alla conclusione dei lavori della Commissione medesima il cui termine è fissato al 31 dicembre 2020.

Tale disposizione prevede l'istituzione della suddetta Commissione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Valgono anche qui analoghe considerazioni svolte con riferimento alla riproposizione della Commissione tecnica sulla gravosità delle occupazioni, in quanto già il comma 158, primo periodo, dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) aveva disciplinato la Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali, successivamente istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2018. In base alla previsione della legge di bilancio 2018, tale Commissione era presieduta dal presidente dell'ISTAT (laddove invece l'attuale formulazione assegna la presidenza al Ministro del lavoro e delle politiche sociali). Era altresì composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori (articolazione replicata nella previsione di cui al comma 475 della legge di bilancio 2020).

Risulta tuttavia che non abbia concluso i lavori in quanto non è stata presentata alle Camere alcuna relazione sui relativi esiti entro il termine previsto dei dieci giorni successivi al 30 settembre 2018.

Pertanto si ritiene che quanto previsto dal comma 475 della legge di bilancio 2020 attenga alla disciplina di una nuova Commissione tecnica sulla classificazione e comparazione della spesa previdenziale e assistenziale volta a sostituire la precedente Commissione che non ha concluso i lavori nei termini previsti.

## Sezione Terza - Disposizioni in materia di relazioni

### Integrazione di obblighi di relazione preesistenti

Il comma 25 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dispone un'integrazione dell'obbligo di relazione, stabilendo che ciascun Ministero illustri in un'apposita sezione della relazione introdotta dal comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti di cui al fondo istituito dal comma 14 del medesimo l'articolo 1, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Si tratta in particolare di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, diretto - come disposto dal successivo comma 15 - al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, sostanzialmente analogo a quello di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) per il quale il citato comma 1075 aveva quindi disposto un'apposita relazione di monitoraggio. Tale relazione dovrà essere quindi inviata - come disposto dal citato comma 1075 - alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, e dovrà essere altresì svolta anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.

## PARTE SECONDA – TABELLE

### Prima Sezione - Relazioni annunciate

#### A. RELAZIONI GOVERNATIVE

#### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

##### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. XXX, n. 2</u></a>	D.P.R. 309/1990 art. 131 co. 1	Dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia <i>(anno 2018)</i>	29/10/2019 06/11/2019 n. 163	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> 12 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno
<a href="#"><u>Doc. LXXIII- bis, n. 7</u></a>	L. 234/2012 art. 14 co. 1 <sup>14</sup>	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <i>(terzo trimestre 2019)</i>	29/10/2019 05/11/2019 n. 162 <sup>15</sup>	Tutte	Trimestrale

<sup>14</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

<sup>15</sup> Inviata dal Ministro per gli affari europei.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Atto n. 354</a>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 <sup>16</sup>	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'aeromobile Cessna 152 marche di identificazione I-ECSO, presso Ornaro (Rieti), in data 28 settembre 2016 e all'inconveniente grave occorso all'aeromobile Pioneer 200 marche di identificazione I-6688, presso l'aeroporto di Verona Villafranca (Verona), in data 1° luglio 2018	07/11/2019 12/11/2019 n. 165	8 <sup>a</sup>	Eventuale
<a href="#">Doc. XXXVI, n. 3</a>	D. Lgs. 66/2010 art. 10 co. 2 <sup>17</sup>	Stato della disciplina militare e stato dell'organizzazione delle Forze Armate <i>(anno 2018)</i>	20/11/2019 21/11/2019 n. 168	4 <sup>a</sup>	Annuale
<a href="#">Doc. CCXVIII, n. 2</a>	L. 234/2012 art. 54 co. 1 <sup>18</sup>	Relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF) <i>(anno 2018)</i>	16/12/2019 19/12/2019 n. 178	5 <sup>a</sup> 6 <sup>a</sup> 13 <sup>a</sup> 14 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>16</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

<sup>17</sup> La disposizione riproduce l'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 984, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

<sup>18</sup> L'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012 stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ridenominato "Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea" e presenti annualmente una relazione al Parlamento.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CXXI, n. 2</u></a>	L. 80/1999 art. 1 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia <i>(anno 2018)</i>	27/11/2019 09/12/2019 n. 171	3 <sup>a</sup>	Annuale
<a href="#"><u>Doc. CLXXXII, n. 4</u></a>	L. 374/1997 art. 9 co. 2	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" <i>(dati relativi al primo semestre 2019)<sup>19</sup></i>	03/12/2019 09/12/2019 n. 171	3 <sup>a</sup> 4 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	Semestrale
<a href="#"><u>Doc. LXXX-bis, n. 2</u></a>	L. 482/1999 art. 19 co. 3	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane <i>(anno 2018)</i>	03/12/2019 09/12/2019 n. 171	3 <sup>a</sup> 7 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>19</sup> Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione. A seguito di un'analogia comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo.

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. CCXL, n. 3</a>	L. 205/2017 art. 1 co. 1075 <sup>20</sup>	Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le risorse per il fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 <i>(aggiornata al 15 settembre 2019)</i>	11/11/2019 19/11/2019 n. 166	5 <sup>a</sup> 8 <sup>a</sup> 13 <sup>a</sup>	Annuale Entro il 15 settembre di ogni anno 15 settembre

<sup>20</sup> Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Procedura d'infrazione n. 47/1</a>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 <sup>1</sup>	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2019/2261, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE riguardante la mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/849	19/11/2019 02/12/2019 n. 169	13 <sup>a</sup> 14 <sup>a</sup>	Eventuale

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. XXXV- bis, n. 1</a>	D. Lgs. 143/1998 art. 18 co. 1	Attività svolta dalla SIMEST S.p.A. quale gestore dei fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (anno 2018)	24/10/2019 05/11/2019 n. 162	5 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	Annuale 30 settembre

<sup>21</sup> L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.



DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. LIV,</u></a> <a href="#"><u>n. 2</u></a>	D.L. 269/2003 art. 5 co. 16	Attività svolta e risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA ( <i>esercizio 2018</i> )	25/10/2019 05/11/2019 n. 162	5 <sup>a</sup> 6 <sup>a</sup>	Annuale
<a href="#"><u>Doc. CLX,</u></a> <a href="#"><u>n. 1</u></a>	D. Lgs. 231/2007 art. 4 co. 2 <sup>22</sup>	Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ( <i>anno 2017</i> ) <sup>23</sup>	28/11/2019 09/12/2019 n. 171	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> 6 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno
<a href="#"><u>Doc. CLXXXI,</u></a> <a href="#"><u>n. 2</u></a>	D. Lgs. 153/1999 art. 10 co. 3, lett. k-bis) <sup>24</sup>	Attività svolta dalle Fondazioni bancarie ( <i>anno 2018</i> )	10/12/2019 19/12/2019 n. 178	6 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno

<sup>22</sup> L'articolo 4 del decreto n. 231, come sostituito, stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, per le finalità di cui allo stesso decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto n. 231. Il comma 7 dell'articolo 5 dispone che il Comitato, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, l'Unità d'informazione per l'Italia (UIF), le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

<sup>23</sup> L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto n. 231 stabilisce che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF, sull'attività da essa svolta nonché la relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.

<sup>24</sup> La presente lettera è stata aggiunta dall'articolo 52, co. 1-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. XCVI, n. 1</u></a>	D.P.R. 115/2002 art. 294 co. 1	Relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili <i>(anni 2017- 2018)</i>	29/10/2019 05/11/2019 n. 162	2 <sup>a</sup>	Biennale 30 giugno
<a href="#"><u>Atto n. 363</u></a>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Relazione sull'attività della Cassa delle ammende, con relativi allegati <i>(anno 2018)</i>	20/11/2019 02/12/2019 n. 169	2 <sup>a</sup>	Annuale 31 luglio
<a href="#"><u>Doc. XCVI, n. 2</u></a>	D.P.R. 115/2002 art. 294 co. 1	Relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali <i>(dati aggiornati al 31 dicembre 2018)</i>	16/12/2019 19/12/2019 n. 178	2 <sup>a</sup>	Biennale 30 giugno

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Procedura d'infrazione n. 48/1</a>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 <sup>25</sup>	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2019/2279, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente il mancato adeguamento dei livelli minimi di sicurezza delle gallerie italiane alla direttiva 2004/54/CE sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	19/11/2019 02/12/2019 n. 169	8 <sup>a</sup> 14 <sup>a</sup>	Eventuale

<sup>25</sup> L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

## MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. LI, n. 2</a>	D.L. 119/2014 art. 6 co. 2-bis <sup>26</sup>	Funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale <i>(anno 2018)</i>	29/10/2019 06/11/2019 n. 163	1 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno
<a href="#">Atto n. 356</a>	D.L. 67/1997 art. 3 co. 1	Relazione sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche finanziati con i contributi erariali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, relativi a lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico della città di Palermo. <i>(anno 2018)</i> <sup>27</sup>	25/10/2019 19/11/2019 n. 166	1 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup> 7 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup> 13 <sup>a</sup>	una tantum

<sup>26</sup> La disposizione citata prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi. Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), all'articolo 20, comma 4, ha stabilito che nell'ambito della relazione in questione si dia atto degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20. Tali attività hanno ad oggetto la qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui agli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

<sup>27</sup> Le relazioni sono state predisposte dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo e trasmesse dal Ministero, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

## MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CXXXV,</u></a> <a href="#"><u>n. 2</u></a>	L. 376/2000 art. 8 co. 1 <sup>28</sup>	Attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (anno 2018)	12/11/2019 12/11/2019 n. 165	7 <sup>a</sup> 12 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>28</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive sono state trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2.

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CCXXXVIII, n. 2</u></a>	L. 220/2016 art. 12 co. 6 <sup>29</sup>	Relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo "Valutazione di impatto della legge cinema e audiovisivo" <i>(dati aggiornati al 31 dicembre 2018)</i>	13/11/2019 20/11/2019 n. 167	6 <sup>a</sup> 7 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup>	Annuale A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 220 del 2016 30 settembre

<sup>29</sup> L'articolo 12 della legge 14 novembre 2016, n. 220, al comma 6, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima. Detta relazione deve considerare l'impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia delle agevolazioni tributarie previste e contenere una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

L'obbligo di relazione decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dal comma 3 dell'articolo 12, volti a dare attuazione alle disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della legge n. 220 del 2016, rubricato "Finanziamento e Fiscalità", che comprende gli articoli da 12 a 27, per la cui emanazione non é fissato alcun termine.

**B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE****COMMISSARIO PER L'INDIVIDUAZIONE, PROGETTAZIONE E TEMPESTIVA ESECUZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ STATALE NELLA PROVINCIA DI BELLUNO PER L'EVENTO SPORTIVO CORTINA 2021**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021	<a href="#">Doc. CCXLIII-bis, n. 2</a>	D.L. 50 /2017 art. 61 co. 22 <sup>30</sup>	Relazione sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo "Cortina 2021"	05/12/2019 17/12/2019 n. 176	5 <sup>a</sup> 7 <sup>a</sup> 8 <sup>a</sup>	Annuale Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020

<sup>30</sup> Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il comma 13 dell'articolo 61 stabilisce che il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. sia nominato commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società.

Ai sensi del comma 15 il commissario predispone, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 50 del 2017, un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, contenente la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili. Il Commissario ha trasmesso alla Camera il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, con lettera in data 23 giugno 2017. Il piano è stato assegnato alla VIII Commissione (Ambiente).

Il comma 22 dell'articolo 61 dispone che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Si ricorda che il comma 21 dispone che il commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021 (termine prorogato ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

## Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

### A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
<b>Ciascun Ministero</b>	L. 160/2019 art. 1, co. 25	Relazione <sup>31</sup> sullo stato degli investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti di cui al fondo istituito ai sensi del comma 14 <sup>32</sup> per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese <sup>33</sup>	Annuale entro il 15 settembre

<sup>31</sup> In una apposita sezione la relazione deve altresì indicare le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché le risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.

<sup>32</sup> Il comma 14 del presente articolo prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

<sup>33</sup> Il comma 15 del presente articolo dispone che il suddetto fondo è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.



ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissione tecnica	L. 160/2019 art. 1, co. 474 <sup>34</sup>	Relazione sugli esiti dei lavori della Commissione incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni	entro i dieci giorni successivi al 31 dicembre 2020 <sup>35</sup>

<sup>34</sup> Al riguardo si ricorda che già il comma 155 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) aveva previsto una Commissione tecnica di studio con le stesse funzioni, di fatto successivamente istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2018. La disposizione richiamata prevedeva tuttavia che fosse presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in luogo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali come disciplinato dall'attuale formulazione. Il resto della composizione interna è stata invece replicata nella citata previsione di cui al comma 474 della legge di bilancio 2020 secondo la medesima articolazione disposta dal comma 155 delle legge di bilancio 2018. Analogamente a quella prevista dal comma 474, articolo 1, della legge di bilancio 2020, era infatti composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto istitutivo. Sempre la norma della legge di bilancio 2018 prevedeva che la Commissione concludesse i lavori entro il 15 novembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presentasse alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. Ad oggi non risulta che la Commissione in argomento istituita nell'anno 2018 abbia concluso i lavori né tanto meno che il conseguente obbligo di relazione alle Camere sia stato dal Governo ottemperato, essendo spirato il termine di conclusione dei lavori e altresì quello di presentazione della relativa relazione alle Camere.

Si ritiene pertanto che la norma introdotta con la legge di bilancio 2020 attenga alla previsione di una nuova Commissione tecnica, stante la diversa formulazione inerente alla presidenza - in quanto presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e non più dal presidente dell'ISTAT - avente tuttavia lo stesso incarico di studio inerente alla gravosità delle occupazioni della precedente Commissione tecnica introdotta dalla legge di bilancio 2018 e che non ha concluso i lavori nei termini ivi previsti.

<sup>35</sup> Data prevista per la conclusione dei lavori della Commissione.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissione tecnica	L. 160/2019 art. 1, co. 475 <sup>36</sup>	Relazione sugli esiti dei lavori della Commissione di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali	entro i dieci giorni successivi al 31 dicembre 2020 <sup>37</sup>

<sup>36</sup> Al riguardo si ricorda che già il comma 158, primo periodo, dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) aveva disciplinato la Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali, successivamente istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2018. In base alla previsione della legge di bilancio 2018, tale Commissione era presieduta dal presidente dell'ISTAT (laddove invece l'attuale formulazione assegna la presidenza al Ministro del lavoro e delle politiche sociali). Era altresì composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori (articolazione replicata nella previsione di cui al comma 475 della legge di bilancio 2020).

Risulta tuttavia non abbia concluso i lavori in quanto non è stata presentata alle Camere alcuna relazione sui relativi esiti entro il termine previsto dei dieci giorni successivi al 30 settembre 2018.

Pertanto si ritiene che quanto previsto dal comma 475 della legge di bilancio 2020 attenga alla disciplina di una nuova Commissione tecnica sulla classificazione e comparazione della spesa previdenziale e assistenziale volta a sostituire la precedente Commissione che non ha concluso i lavori nei termini previsti.

<sup>37</sup> Data prevista per la conclusione dei lavori della Commissione.

## B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Fondazione Human Technopole <sup>38</sup>	L. 160/2019 art. 1, co. 275	Relazione sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle <i>facility</i> infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale <sup>39</sup>	Biennale a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 276 entro il 31 dicembre 2020. <sup>40</sup>

<sup>38</sup> A tale riguardo, si ricorda che la Fondazione Human Technopole, di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. Si prevede inoltre, ai sensi della successiva lettera b), che, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della suddetta relazione, la Fondazione in argomento organizzi una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.

<sup>39</sup> Tale relazione dovrà essere trasmessa alle Camere dalla Fondazione medesima, previa presentazione al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>40</sup> Si prevede infatti che in caso di sottoscrizione della convenzione di cui al comma 276 dell'articolo citato tra la Fondazione medesima, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della Fondazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018 - convenzione volta ad individuare le modalità di attuazione delle attività indicate nelle successive lettere da a) ad e) - il termine biennale decorrerà dalla sottoscrizione medesima la quale deve avvenire entro il 31 dicembre 2020, di talchè la relazione avrebbe primo termine al più tardi il 31 dicembre 2022.

Laddove invece, come disposto dal comma 277, entro il 31 dicembre 2020 non abbia luogo la sottoscrizione della suddetta convenzione, la Fondazione sarà tenuta, da un lato, ad attivare la procedura di modifica dello statuto medesimo proprio al fine di adeguarlo ai principi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle attività di cui ai citati commi 275 e 276; dall'altro, fino all'approvazione delle modifiche allo statuto, la Fondazione sarà tenuta a trasmettere la relazione alle Camere - e ad organizzare la giornata aperta di confronto scientifico - con cadenza semestrale, a decorrere quindi dal 1° gennaio 2021 con primo termine il 30 giugno 2021.



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI  
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE  
TEL. 06/6706-5460; e-mail [serena.pugliese@senato.it](mailto:serena.pugliese@senato.it)  
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.